

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2930
—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1538)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E PER LE POLITICHE EUROPEE
(BONINO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PARISI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(PECORARO SCANIO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
(DI PIETRO)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI
(BIANCHI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
(LANZILLOTTA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia — Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 luglio 2007*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia — Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Accordo tra
la Repubblica Italiana
e
la Repubblica Greca
per lo sviluppo dell'Interconnessione
tra Italia e Grecia — Progetto IGI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Greca (di seguito indicati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti")

CONSIDERATI gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'Unione Europea;

CONSIDERATO che le Parti intendono estendere la loro attuale cooperazione nel settore dell'energia con l'obiettivo di accrescere la cooperazione nel settore del gas naturale promuovendo l'interconnessione dei loro sistemi del gas;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che la società italiana "Edison spa" (di seguito "Edison") e la società greca Depa S.A. (di seguito "Depa" e, unitamente con Edison, indicate come "Promotori") stanno attualmente sviluppando un progetto per un gasdotto di interconnessione tra le reti di trasporto del gas italiana e greca (di seguito indicato il "Progetto IGI");

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che il Progetto IGI consentirà il trasporto in Italia del gas naturale prodotto nelle aree del Medio Oriente e del Caspio, contribuendo in tal modo ad accrescere la sicurezza, la disponibilità e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas per l'Italia, e che il Governo Greco riconosce che il Progetto IGI favorirà la politica nazionale della Grecia di connessione con il Sistema del gas Interconnesso Europeo e di divenire un Paese di transito del gas verso l'Europa;

CONSIDERATO che l'Unione Europea ha incluso (al punto NG 3 della Decisione n. 1229/2003/EC) il Progetto IGI come appartenente a uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle Reti Transeuropee dell'Energia;

CONSIDERATO che le Parti hanno già fornito il loro supporto al Progetto IGI al fine di ottenere un finanziamento europeo (disponibile nell'ambito del Programma TEN-E) per il completamento dello studio di fattibilità del Progetto IGI;

CONSIDERATO che l'articolo 22 della Direttiva 2003/55/CE stabilisce che nuove importanti infrastrutture, quali le interconnessioni tra gli Stati membri, possono, su richiesta, essere esonerate dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 20, e 25 commi (2), (3) e (4) della stessa Direttiva alle condizioni ivi indicate;

CONSIDERATO che le Parti richiamano l'Accordo stipulato il 24 Maggio 1977 relativo alla delimitazione della Piattaforma Continentale tra i due Paesi;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che la Repubblica Italiana e la Repubblica Greca sono vincolate alle norme in materia di posa dei gasdotti sulla loro piattaforma continentale e sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare (UNCLOS) del 10 Dicembre 1982, e dal loro Accordo per la cooperazione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Jonio e le sue coste del 3 Marzo 1979;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che il progetto IGI ricade nell'ambito di applicazione della Convenzione di Espoo del 25 Febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che il Progetto IGI è un progetto ricadente nell'ambito della Carta Europea dell'Energia del 17 Dicembre 1994;

CONSIDERATO che le Parti richiamano il Protocollo firmato il 24 giugno 2005 tra il Ministro delle attività produttive della Repubblica Italiana e il Ministro dello sviluppo della Repubblica Greca relativo al progetto IGI;

Conseguentemente, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

- 1.1 Il presente Accordo intende promuovere la cooperazione nel settore del gas tra l'Italia e la Grecia attraverso lo sviluppo di un progetto per una interconnessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas tra Italia e Grecia, di seguito indicato "Progetto IGI", comprendente la sezione nell'ambito del territorio Greco (di seguito indicata la "Sezione Onshore") che dovrà essere sviluppata da Depa e la sezione marina (di seguito indicata la "Sezione Offshore") che dovrà essere sviluppata congiuntamente dai Promotori mediante una apposita società di scopo (di seguito indicata "SPV").
- 1.2 Le Parti riconoscono che ogni parte della Sezione Offshore ubicata nella Piattaforma continentale italiana appartenente alla Repubblica Italiana ricadrà sotto la giurisdizione della Repubblica Italiana e che ogni parte della Sezione Offshore ubicata nella Piattaforma continentale greca appartenente alla Repubblica Greca ricadrà sotto la giurisdizione della Repubblica Greca.

- 1.3 Le Parti riconoscono che la SPV agirà esclusivamente in qualità di società di trasporto attraverso la Sezione Offshore, separata societariamente dalle imprese che gestiscono le reti di trasporto di ciascuno Stato, e che la SPV assegnerà con contratti (in accordo con ogni vigente normativa italiana, greca o dell'Unione Europea, in particolare secondo la Direttiva 2003/55/CE) la capacità di trasporto nella Sezione Offshore ai promotori che agiranno in qualità di shippers (di seguito rispettivamente indicati come "Shippers" e Contratti di trasporto con la SPV").

Articolo 2

Termini dell'Accordo

- 2.1 Le Parti riconoscono che la fattibilità del Progetto IGI dipenderà dalla disponibilità di Contratti di trasporto a lungo termine con la SPV così come di contratti di trasporto simili tra i Promotori (agenti nella loro qualità di shippers) e Depa per corrispondenti volumi di gas e per uguali durate (di seguito indicati "Contratti di trasporto Onshore"). Pertanto, in modo da supportare la fattibilità del Progetto IGI, e riconoscendo che il Progetto IGI rappresenta una nuova importante infrastruttura, le Parti, in accordo alle disposizioni dell'Articolo 22 della Direttiva 2003/55/CE, supporteranno la richiesta di esenzione dall'obbligo di accesso dei terzi presentata dalla SPV o dai Promotori. Inoltre, il Governo della Repubblica Greca supporterà l'assolvimento da parte della società Depa degli obblighi contenuti nel Contratto di trasporto Onshore, e in ogni Contratto di trasporto della SPV nel quale Depa è parte e in ogni Contratto relativo allo sviluppo del Progetto IGI di cui Depa è parte.
- 2.2 Le Parti valuteranno la possibilità di concedere finanziamenti al progetto in base alle vigenti normative nazionali ed europee e sosterranno il Progetto IGI al fine di ottenere un contributo e un finanziamento dall'Unione europea nel quadro del programma TEN-Energia o programmi simili.
- 2.3 Il Governo della Repubblica Greca si impegna a compiere ogni sforzo per assicurare la non interruzione del flusso di gas naturale in relazione ai Contratti di trasporto Onshore, senza pregiudizio del diritto dello stesso Governo, in accordo e nel rispetto delle proprie leggi, a prendere misure di emergenza nei confronti della disponibilità e l'uso degli approvvigionamenti di gas, dandone pronta e adeguata informazione al Governo della Repubblica Italiana. Nel caso in cui siano adottate tali misure di emergenza, le Parti si impegnano, nel più breve tempo possibile, a identificare misure compensative in relazione agli effetti delle misure di emergenza sulla Sezione Offshore e/o sul sistema energetico italiano.
- 2.4 Il Governo della Repubblica Italiana attiverà le procedure per l'inclusione del Progetto IGI nell'ambito delle infrastrutture strategiche italiane in base alla legislazione nazionale e supporterà e faciliterà la realizzazione dell'estensione e del potenziamento del proprio sistema nazionale di trasporto nella misura necessaria per l'interconnessione tra Italia e Grecia.
- 2.5 Le Parti, in accordo con le disposizioni della Convenzione di Espoo, coopereranno nella valutazione dell'impatto ambientale delle Sezioni onshore

e offshore del Progetto. A questo fine, le Parti possono stabilire appositi accordi per definire le procedure per coordinare le valutazioni di impatto ambientale secondo le direttive europee e le legislazioni nazionali di recepimento delle stesse direttive.

- 2.6 Le Parti, in accordo e nel rispetto delle loro leggi nazionali e regionali, rilasceranno ogni autorizzazione e assenso necessario relativo alla costruzione ed esercizio del Progetto IGI o di ogni sua parte nell'ambito della propria giurisdizione. L'esercizio del progetto, o di ogni sua parte, non inizierà fino a che tutte le necessarie autorizzazioni ed assensi in accordo con i requisiti di legge nazionali siano stati rilasciati. Nessuna autorizzazione o assenso cui il presente Articolo si riferisce sarà rilasciata, revocata, alterata, modificata o rinnovata da una delle Parti senza previa consultazione con l'altra. Nonostante ogni Parte abbia il diritto di determinare, in accordo con le proprie leggi, le misure di sicurezza per la costruzione e l'esercizio della parte di gasdotto sotto la sua giurisdizione, le Parti si consulteranno in vista di assicurare che vi siano appropriate misure di sicurezza per il gasdotto offshore e che lo stesso gasdotto sia soggetto a norme di costruzione e di sicurezza uniformi.

Articolo 3

Comitato di coordinamento

- 3.1 Le Parti concordano che il Comitato di coordinamento stabilito dal protocollo firmato il 24 giugno 2005 dal Ministro delle attività produttive della Repubblica Italiana e dal Ministro dello sviluppo della Repubblica Greca supervisionerà il coordinamento delle attività nell'ambito di ciascun Paese, per assicurare il necessario supporto al Progetto IGI e, durante lo sviluppo del progetto, i membri del Comitato terranno consultazioni e incontri su base regolare.
- 3.2 Il Comitato presenterà su base regolare alle Parti rapporti di avanzamento relativi al Progetto IGI.

Articolo 4

Emendamenti

- 4.1 Ogni modifica o aggiunta al presente Accordo sarà effettuata mediante distinti protocolli bilaterali firmati dalle Parti che costituiranno parte integrante del presente Accordo. Essi entreranno in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1 del presente Accordo.

Articolo 5**Risoluzione delle controversie**

- 5.1 Le Parti concordano di risolvere in via amichevole ogni possibile controversia relativa alla interpretazione e applicazione del presente Accordo.
- 5.2 Se una controversia non è risolta mediante tali mezzi, una Parte può sottoporre la questione per un arbitrato ad hoc, dandone notizia scritta all'altra Parte, in accordo con le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nell'Articolo 27, comma 3, della Carta Europea dell'Energia quali disposizioni applicabili, mutatis mutandis, al presente Accordo.

Articolo 6**Entrata in vigore, durata e termine dell'Accordo**

- 6.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si informano reciprocamente, tramite i canali diplomatici, dell'avvenuto completamento dei rispettivi strumenti nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- 6.2 Il presente Accordo rimarrà in vigore per sei (6) anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo una Parte notifichi per scritto all'altra la sua intenzione di terminare il presente Accordo sei (6) mesi prima della scadenza del suo periodo iniziale o di qualsiasi altro successivo periodo di durata. Il termine di questo Accordo non avrà effetti sul completamento di qualsiasi progetto, programma o contratto concluso in conformità al presente Accordo.


Articolo 7**Disposizioni finali**

- 7.1 Il presente Accordo è stato redatto in due originali, in lingua italiana, greca e inglese. In caso di qualunque discrepanza tra tali versioni, prevarrà la versione in lingua inglese. La Commissione Europea sarà informata del contenuto del presente Accordo.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente a questo autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in copia a Lecce, oggi 4 Novembre 2005, in lingua inglese, italiana e greca, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza sull'interpretazione di questo Accordo, prevarrà la versione inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA GRECA



**Agreement between
the Italian Republic
and
the Hellenic Republic
for the development of the
Interconnection Italy-Greece (IGI) Project**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hellenic Republic, (hereinafter referred to individually as the “Party” and collectively as the “Parties”)

WHEREAS the Parties recall their obligations deriving from their membership to the European Union;

WHEREAS the Parties intend to extend their existing cooperation in the energy sector with the aim of increasing cooperation in gas sector by promoting the interconnection of their gas systems;

WHEREAS the Parties acknowledge that the Italian Company “Edison spa” (hereinafter “Edison”) and the Greek company Depa S.A. (hereinafter “Depa”, jointly with Edison, referred to as the “Sponsors”) and are currently developing a project for a gas pipeline interconnection between the Italian and Greek gas network systems (hereinafter the “IGI Project”);

WHEREAS the Parties acknowledge that the IGI Project will enable the transportation of natural gas produced in the Middle East and Caspian area countries to Italy, thereby contributing to the improvement of security, availability and diversification of gas supply for Italy, and the Government of the Hellenic Republic acknowledges that the IGI Project will accomplish Greece’s national policy of connection with the European Interconnected Gas System and becoming a gas transit country to Europe;

WHEREAS European Union has included (at Item NG 3 of Decision No. 1229/2003) the IGI Project as belonging to one of the five priority axes for the development of the TransEuropean Energy Networks;

WHEREAS the Parties have already provided their support to the IGI Project for the purposes of obtaining EU funding (available under the TEN-E Program) for the implementation of the feasibility study for the IGI Project;

WHEREAS the article 22 of the Directive 2003/55/CE establishes that major new gas infrastructures, i.e. interconnectors between Member States, may, upon request, be exempted from the provisions of Articles 18, 19, 20, and 25 paragraphs (2), (3) and (4) of the same Directive under the conditions mentioned there;

WHEREAS the Parties recall the Agreement concluded between them on May 24th, 1977 with respect to the delimitation of the Continental Shelf between the two countries;

WHEREAS the Parties recognise that the Italian Republic and the Hellenic Republic are bound by the rules concerning the laying of gas pipelines on their Continental Shelf and the protection of the environment from pollution provided for by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on December 10th 1982, and by the Agreement of cooperation for the protection of the marine environment in the Ionian Sea and its seacoast on March 6th, 1979;

WHEREAS the Parties acknowledge that the IGI Project falls within the provisions of the Espoo Convention on the Environment Impact Assessment in Transboundary Context on February 25th, 1991;

WHEREAS the Parties acknowledge that the IGI Project is a Project within the scope of the European Energy Charter on December 17th 1994;

WHEREAS the Parties recall the Protocol signed between the Minister of Productive Activities of the Italian Republic and the Minister of Development of the Hellenic Republic on June, 24th, 2005 about the IGI project;

NOW THEREFORE, the Parties agree to the following:

Article 1 **Object of this Agreement**

- 1.1 The following agreement intends to promote the cooperation in the gas sector between Italy and Greece by means of the development of the project for an interconnection between the national transport system of Italy and Greece, hereinafter the "IGI project", comprising the section within the Greek Territory (hereinafter the "Onshore Section") to be developed exclusively by Depa and the offshore section (hereinafter the "Offshore Section") to be developed jointly by the Sponsors through a special purpose vehicle (hereinafter the "SPV").
- 1.2 The Parties acknowledge that any part of the Offshore Section located on the Continental Shelf appertaining to the Italian Republic shall be under the jurisdiction of the Italian Republic and any part of the Offshore Section located on the Continental Shelf appertaining to Hellenic Republic shall be under the jurisdiction of the Hellenic Republic.
- 1.3 The Parties acknowledge that the SPV will act exclusively as a transporter of gas through the Offshore Section, legally separated from the transmission system operators of the transport network of each State, and the SPV will contract (in accordance with any existing Italian, Greek or European Union regulation, in particular according to Directive 2003/55/CE) transportation capacity in the Offshore Section to the Sponsors acting in their capacity as shippers (hereinafter "Shippers" and the "SPV Transportation Contract(s)" respectively).

Article 2 Terms of this Agreement

- 2.1 The Parties acknowledge that the viability of the IGI Project will depend on the availability of a long term SPV Transportation Contract(s) as well as of similar gas transportation contracts between the Sponsors (acting in their capacity as shippers) and Depa for matched transport capacities of gas and with equal duration (hereinafter the "Onshore Transportation Contract(s)"). Therefore, in order to support the viability of the IGI project, and recognizing that the IGI project represents an important new infrastructure, the Parties, in accordance with the Provision of article 22 of the Directive 2003/55/CE, shall support the request of exemption from Third Party Access filed by the SPV or by the Sponsors. Furthermore, the Government of the Hellenic Republic shall support the performance by Depa of its obligations contained in the Onshore Transportation Contract, in any SPV Transportation Contract for which Depa is party to and in any contract relating to the implementation of the IGI project to which Depa is a party.
- 2.2 The Parties will evaluate the possibility of granting funds to the project according to the existing national and European regulations and will support the IGI project in order to obtain funding contributions and financing from the EU under the framework of TEN-Energy or similar programs.
- 2.3 The Government of the Hellenic Republic undertakes to make every effort to ensure the uninterrupted flow of the natural gas contracted under the Onshore Transportation Contract(s), but without prejudice to its right, in accordance with and subject to its law, to take emergency measures with respect to the availability and use of energy supply, giving adequate and prompt information of the measures taken to the Government of the Italian Republic. In the event where such emergency measures are implemented, the Parties shall identify, as soon as possible, backup initiatives with regard to the effects of the emergency measures upon the Offshore Section and / or the Italian energy system.
- 2.4 The Government of the Italian Republic will activate the procedures for the inclusion of the IGI project within Italy's strategic infrastructures according to the national legislation and will support and facilitate the realization of the extension and the improvement of its national transportation system as required for the interconnection between Italy and Greece.
- 2.5 The Parties, in accordance with the provisions of the Espoo Convention, shall cooperate in the evaluating the environmental impact of the onshore and offshore Section of the IGI Project. For this purpose, the Parties may conclude specific agreements to define the procedures to coordinate the environmental impact assessments according to the disposition of the EU directives and the national legislation that implements such directives.
- 2.6 The Parties shall, in accordance with and subject to their national and regional laws, issue any required authorization and consent related to

the construction and operation of the IGI Project or any part thereof within their jurisdiction. Operation of the project, or any part thereof, shall not commence until all necessary authorizations and consents, in accordance with their national legal requirements, have been issued. No authorization or consent referred to in this Article shall be issued, revoked, altered, modified or reissued by one Party without prior consultation with the other. Notwithstanding each Party's right to determine, according to its laws, the safety measures for the construction and operation of the section of the pipeline under its jurisdiction, the Parties shall consult one another to ensure that there are appropriate safety measures for the offshore pipeline and that the same pipeline is subject to uniform safety and construction standards.

Article 3 Coordination Committee

- 3.1. The Parties agree that the Coordination Committee established by the Protocol signed by the Minister of Productive Activities of the Italian Republic and the Minister of Development of the Hellenic Republic on June 24th, 2005 shall supervise the coordination of activities within each country, to ensure the necessary support for the IGI Project and, during the development of the project, the members of such Committee will hold consultations and meetings on a regular basis.
- 3.2 The Committee will present progress reports about the IGI Project on a regular basis to the Parties.

Article 4 Amendments

- 4.1 Any changes or addenda to this Agreement will be made through separate bilateral protocols signed by the Parties and these will each be an integral part of this Agreement. They will enter into force in accordance to the provisions of Article 6.1 of this Agreement.

Article 5 Dispute Settlements

- 5.1 The Parties agree to resolve in an amicable way any possible dispute concerning the interpretation and application of this Agreement.
- 5.2 If a dispute has not been settled by such means, a Party may submit the matter to ad hoc arbitration, by delivering written notice to the other Party, in accordance with the dispute resolution provisions contained in the article 27 paragraph 3 of the Energy Charter Treaty, such provision to be applied, mutatis mutandis, to this Agreement.

Article 6**Entry into Force, Duration and Termination of the Agreement**

- 6.1 This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels, that their respective national requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
- 6.2 This Agreement shall remain in force for a period of six (6) years from the date of its entry into force, unless either Party notifies in writing the other of its intention to terminate this Agreement six (6) months prior to the expiration of its initial or any subsequent period of duration. The termination of this Agreement shall not affect the completion of any uncompleted projects, programmes or contracts concluded in accordance with the present Agreement.


Article 7**Final Disposition**

- 7.1 This Agreement has been made in two originals in Italian, Greek, and English. In the event of any discrepancy between such versions, the English version shall prevail. The European Commission will be informed of the content of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Lecce this 4th day of November 2005 in the English, Italian and Greek language all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE HELLENIC REPUBLIC

